

DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2023
604/2023/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO IN MATERIA DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA DEL BILANCIAMENTO E DEL SETTLEMENT GAS E PER LA DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER IL SESTO PERIODO DI INCENTIVAZIONE DEL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO GAS (6PI)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1277^a riunione del 19 dicembre 2023

VISTI:

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- il regolamento CE 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione europea, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale" o TISG;
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione 21 giugno 2022, 269/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 269/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2022, 199/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 199/2022/R/gas);
- il documento per la consultazione 21 marzo 2023, 114/2023/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 114/2023/R/gas);
- il documento per la consultazione 25 luglio 2023, 351/2023/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 351/2023/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, l'Autorità regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, nonché la massima imparzialità e la neutralità nell'erogazione dei medesimi servizi;
- con il Regolamento 312/2014, la Commissione ha istituito un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- con la deliberazione 312/2016/R/gas, l'Autorità ha approvato il Testo Integrato del Bilanciamento Gas (di seguito: TIB) che attua il Regolamento 312/2014;
- il TIB, all'articolo 9, ha istituito, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Regolamento 312/2014, un sistema di incentivi finalizzato al perseguimento da parte del responsabile del bilanciamento di azioni per il bilanciamento della rete coerenti con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto;
- in particolare, il sopra richiamato articolo 9 ha definito gli indicatori di *performance* del responsabile del bilanciamento ed i parametri degli incentivi economici associati ai suddetti indicatori;
- la relazione tra gli indicatori di *performance* (p) ed i relativi incentivi (I) è espressa in forma parametrica al fine di poter procedere, ogni qual volta ritenuto necessario, ad aggiornare con separato provvedimento i parametri dell'incentivazione, fermi restando i principi in base ai quali sono stati determinati e gli obiettivi espressi dalla medesima relazione;
- gli indicatori di *performance* individuati dal TIB sono:
 - a) p1, che misura l'errore percentuale della previsione dei quantitativi giornalieri di gas prelevato ai punti di riconsegna, effettuata dal responsabile del bilanciamento nel giorno precedente a quello di flusso;
 - b) p2, che misura il rapporto, espresso in percentuale, fra la differenza dei prezzi delle azioni di bilanciamento in acquisto e vendita e il prezzo medio ponderato di mercato in ciascun giorno gas;
 - c) p3, che misura l'utilizzo, per il bilanciamento della rete, di risorse nella disponibilità del responsabile del bilanciamento;
 - d) p4, che misura lo scarto tra i volumi approvvigionati per il funzionamento del sistema e i volumi effettivamente necessari;
 - e) p5, che misura i volumi approvvigionati anticipatamente per il funzionamento del sistema;
- con la deliberazione 45/2020/R/gas, l'Autorità ha definito i parametri numerici degli incentivi, di cui all'articolo 9 del TIB, per il quarto periodo di incentivazione (di seguito: 4PI) che si è esteso dal 20 febbraio 2020 al 2 maggio 2022;
- con la deliberazione 199/2022/R/gas, l'Autorità ha definito i parametri numerici degli incentivi, di cui all'articolo 9 del TIB, per il quinto periodo di incentivazione (di seguito: 5PI), con riferimento al periodo 3 maggio 2022 – 31 dicembre 2023.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TISG definisce, ai fini dell'efficiente erogazione dei servizi di bilanciamento e di trasporto del gas naturale, le modalità di determinazione dell'energia prelevata dalla rete di trasporto di competenza di ciascun utente del bilanciamento (*settlement*);
- le attuali modalità di determinazione dei bilanci definitivi di trasporto disciplinate dal TISG prevedono che, in relazione ai punti di prelievo della rete di distribuzione (di seguito: PdR) classificati come MY, ossia i punti con frequenza di lettura diversa dalla mensile con/senza dettaglio giornaliero:
 - a) ai sensi del comma 12, ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento, sia attribuito il prelievo (Y^{prev}) stimato dal responsabile del bilanciamento sulla base delle caratteristiche del PdR, ossia del consumo annuo e del profilo di prelievo, aggiornato, sulla base delle condizioni di temperatura attese, alle ore 11 di ciascun giorno per il medesimo giorno gas;
 - b) ai sensi dell'articolo 16, sia valorizzata una compensazione economica delle differenze fra il prelievo (Y^{prev}) di cui alla precedente lettera a) e quello stimato (Y) sulla base delle condizioni di temperatura rilevate al termine di ciascun giorno gas;
 - c) ai sensi dell'articolo 24, tale compensazione economica sia, poi, oggetto di conguaglio in esito alle sessioni di aggiustamento;
- il responsabile del bilanciamento determina le partite economiche associate ai quantitativi di cui alle lettere b) e c) del precedente punto valorizzandole ad un prezzo pari alla media aritmetica del mese m del SAP o System Average Price di cui al comma 1.2 del TIB;
- pertanto, i prelievi considerati nell'equazione di bilancio dell'utente sono attribuiti dal responsabile del bilanciamento in anticipo rispetto al termine del giorno gas con riferimento ai PdR MY (Y^{prev}), mentre quelli relativi ai PdR MM (misurati mensilmente) e ai PdR MG (misurati mensilmente con dettaglio giornaliero) sono determinati sulla base delle misure trasmesse dalle imprese di distribuzione al Sistema Informativo Integrato, che provvede all'aggregazione e alla messa a disposizione a tutti i soggetti interessati per quanto di competenza;
- con il documento per la consultazione 114/2023/R/gas, l'Autorità ha descritto i propri orientamenti in merito al passaggio dal trattamento annuale (MY) a quello mensile (MM) degli *smart meter* di piccola taglia (G4 e G6) ai fini del *settlement* a seguito dell'approvazione della deliberazione 269/2022/R/gas;
- successivamente, anche in ragione delle osservazioni pervenute, con il documento per la consultazione 351/2023/R/gas è stata proposta l'estensione ai PdR MM delle modalità di gestione dei PdR MY ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento, fermo restando l'utilizzo delle misure rilevate mensilmente nell'ambito delle sessioni di bilanciamento. In tal modo, anche con riferimento ai PdR MM (e non solo ai PdR MY), i prelievi considerati nell'equazione di bilancio dell'utente verrebbero attribuiti dal responsabile del bilanciamento in anticipo rispetto al termine del giorno gas;

- in risposta alla consultazione sono emerse una serie di osservazioni meritevoli di ulteriori approfondimenti, tuttora in corso, tra le quali l'opportunità di affinare le modalità di determinazione dei prelievi attesi da parte del responsabile del bilanciamento con l'obiettivo di fare in modo che essi siano il più possibile prossimi ai dati a consuntivo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- sull'andamento degli indicatori di *performance* e in più in generale sul funzionamento del sistema di bilanciamento, nel 4PI e nel 5PI, hanno avuto un effetto negativo:
 - a) il livello e la volatilità del prezzo del gas naturale;
 - b) lo scostamento tra il prelievo stimato (Y^{prev}) e quello effettivo;
- le caratteristiche di tale effetto devono essere approfondite anche al fine di identificare possibili correttivi all'assetto del bilanciamento, del *settlement* nonché degli indicatori di *performance* che ne rafforzino la stabilità e l'efficienza;
- in esito ai predetti approfondimenti potrebbe risultare opportuna l'introduzione di nuovi indicatori di *performance*, ad esempio in relazione allo scostamento fra i prelievi stimati dal responsabile del bilanciamento (Y^{prev}) e quelli effettivi.

RITENUTO CHE:

- al fine di garantire una revisione ordinata della disciplina del bilanciamento e del *settlement*, nonché del relativo meccanismo di incentivazione del responsabile del bilanciamento, tenendo conto delle evidenze richiamate nei punti precedenti e garantendo il coinvolgimento dei soggetti interessati, sia opportuno avviare uno specifico procedimento; e che nel medesimo procedimento siano valutate anche le osservazioni emerse in esito alla consultazione di cui il documento per la consultazione 351/2023/R/gas;
- sia opportuno avviare il sesto periodo di incentivazione del responsabile del bilanciamento (6PI) solo a seguito del completamento del procedimento di cui al punto precedente, prorogando nel frattempo il quinto periodo di incentivazione (5PI);
- sia opportuno attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati Energia (DIME);
- sia opportuno prevedere che il procedimento si concluda entro il mese di giugno 2024 con la definizione delle modifiche alla regolazione del bilanciamento e del *settlement* che dovessero rendersi necessarie e dei parametri per il sesto periodo di incentivazione del responsabile del bilanciamento (6PI)

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la definizione di modifiche e integrazioni alla disciplina del bilanciamento e del *settlement*, nonché al meccanismo di incentivazione per il sesto periodo di incentivazione del responsabile del bilanciamento (6PI);
2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati Energia (DIME);
3. di prevedere che il procedimento si concluda entro il mese di giugno 2024;
4. di prevedere che i parametri di incentivazione del quinto periodo di incentivazione (5PI) di cui alla deliberazione 199/2022/R/gas rimangano validi fino all'adozione dei successivi provvedimenti in materia;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini